



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 587 del 22 giugno 2026

Ordinanza commissariale n. 273 del 4 maggio 2026 - Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dell'incremento di contributo di cui all'art. 1, commi da 616 a 618, della legge n. 199 del 2025 - Approvazione documento operativo.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante *“Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”*, che ha apportato significative modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 inserendo il comma 3-ter.1 e abrogando il comma 3-quater;

Visto l'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha inserito il comma 8-ter.1. all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e modificato il comma 3-ter.1. del decreto-legge n. 11 del 2023;

Visto l’articolo 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;

Vista l’Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026, recante le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 616 e 618 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale sono definiti i criteri per la concessione, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento del contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;

Richiamati, in particolare, l’articolo 5 della citata Ordinanza ai sensi del quale “*Il Commissario straordinario, in coerenza con l'autorizzazione di spesa decennale prevista dall'ultimo periodo del citato comma 616 della legge n. 199 del 2025, provvede con proprio decreto alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dell'incremento di contributo.*”;

Visti gli articoli 73 e 74 del TURP recanti le modalità di erogazione del contributo per gli interventi di ricostruzione privata;

Dato atto che la piattaforma informatica denominata “Gestione Digitale Sisma Centro Italia 2016 - GE.DI.SI.” in uso presso la Struttura Commissariale, finalizzata alla presentazione e gestione, tra l’altro, delle domande di concessione del contributo relative alla ricostruzione ed erogazione dello stesso beneficio, è operativa anche per il monitoraggio dell’avanzamento dei procedimenti, della relativa spesa e acquisizione dei dati utili al coordinamento di tutte le attività inerenti alla ricostruzione privata;

Ritenuto di dover definire i criteri e le modalità per il riconoscimento e l’erogazione dell’incremento di cui all’articolo 1 della Ordinanza n. 273/2026;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, per le finalità di cui in premessa, il documento operativo allegato al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre l’utilizzo delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a titolo di anticipazione del trasferimento delle risorse previsto dall’art. 1, comma 618, della legge 199/2025, al fine di consentire l’erogazione dell’incremento del contributo al momento della sua maturazione. Gli uffici speciali ricostruzione sono autorizzati a erogare il pagamento degli importi spettanti ai soggetti destinatari a valere sulla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4 del decreto-legge 189/2016, intestata al Vice-commissario.

4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

**Il Dirigente del servizio tecnico
per gli interventi di ricostruzione**
Ing. Andrea Crocioni

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

DOCUMENTO OPERATIVO

(allegato al decreto commissariale n. 587/2026)

1. PREMESSA

1. Il presente documento illustra le modalità di richiesta dell'incremento di contributo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le domande presentate fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in attuazione dell'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 273 del 4 maggio 2026 (di seguito "**Ordinanza**").

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA,

1. Ai fini del riconoscimento dell'incremento di contributo di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza, il professionista incaricato deve presentare per conto del proprietario, all'Ufficio speciale per la ricostruzione, mediante la procedura informatica GE.DI.SI., la RCR in variante prevista dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza, corredata da un nuovo quadro economico dell'intervento.
2. Detto quadro economico, comprensivo delle lavorazioni eccedenti il contributo sisma per le quali non sia stata effettuata sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) e sul portale ENEA la comunicazione di spesa sostenuta a valere sugli incentivi fiscali mediante l'utilizzo delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 34/2020, deve essere compilato utilizzando il modello di cui all'allegato A all'Ordinanza.
3. All'atto della presentazione della variante il professionista assevera, altresì, nell'apposito **quadro H1**, l'importo del contributo integrativo concedibile, determinato con le modalità di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza, che non può essere superiore al dato economico dichiarato – entro i termini di cui all'art. 2 dell'Ordinanza stessa - nel Quadro C – Sezione "*Disciplina in materia di concorso di risorse*" della RCR o nei documenti agli atti del fascicolo, **detratta** l'eventuale quota già rendicontata in via parziale sui ridetti portali nazionali.
4. In caso di intervenuta parziale rendicontazione, mediante comunicazione sul P.N.C.S. e sul portale ENEA, della spesa eccedente il contributo concesso a valere sugli incentivi fiscali, il professionista incaricato produce la relativa documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, comprensiva del visto di conformità di cui all'articolo 119, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020, dando evidenza nella documentazione contabile della univoca riferibilità delle lavorazioni già oggetto di rendicontazione nelle suddette piattaforme.
5. In alternativa alla presentazione della documentazione di cui al punto precedente, il direttore dei lavori può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà con la quale assevera l'avvenuto deposito nelle apposite piattaforme della ridetta documentazione, nonché gli effettivi importi già rendicontati e richiesti mediante stato di

avanzamento dei lavori a valere sugli incentivi fiscali, ferma restando l'indicazione della univoca riferibilità delle lavorazioni già oggetto di rendicontazione.

3. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini del riconoscimento dell'incremento, nel caso di interventi di cui all'art. 2, commi 2 e 3 dell'Ordinanza, gli Uffici speciali per la ricostruzione adotteranno i relativi decreti a seconda dello stato d'avanzamento della pratica al momento di entrata in vigore dell'Ordinanza medesima:
 - a) per gli interventi per i quali risulti già emesso il decreto di concessione del contributo sisma 2016, gli USR adottano il decreto di concessione del contributo rideterminato, identificato nella piattaforma GE.DI.SI. con la sigla **DCC-R**, riportante i dati dell'importo del contributo sisma concesso e con indicato l'importo del contributo integrativo.
 - b) per gli interventi non ancora decretati alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, gli USR adottano il decreto di concessione del contributo sisma, identificato nella piattaforma GE.DI.SI. con la sigla **DCC**, recante i dati dell'importo del contributo sisma e dell'ammontare del contributo integrativo concessi.

4. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ferma restando la disciplina dei SAL di cui agli articoli 72 e seguenti del TURP, l'erogazione del **contributo integrativo** può essere chiesta dai soggetti interessati agli Uffici speciali ricostruzione, per lavori effettivamente eseguiti, per una sola volta in occasione di un SAL intermedio. La percentuale indicata per lavori effettivamente eseguiti, in riferimento al contributo integrativo, può essere anche **diversa** da quelle indicate all'art. 74, commi 1 e 2 del TURP. L'importo non può comunque superare l'**80%** del contributo integrativo concesso. La restante quota è erogata al **saldo** del contributo sisma.
2. Nel caso di **danni lievi** l'erogazione può essere chiesta in occasione del SAL 50; in tale ipotesi l'importo del contributo integrativo, riferito ai lavori effettivamente eseguiti, non può superare l'**80%** del contributo integrativo concesso. La restante quota è erogata al **saldo** del contributo sisma. Nel caso in cui, alla data di pubblicazione del presente documento, sia stato già emesso il decreto del SAL 50, è possibile richiedere un SAL straordinario per il **solo** contributo integrativo, fino all'importo massimo dell'**80%** del concesso.
3. In ogni caso, l'erogazione del contributo integrativo può avvenire in un'**unica soluzione** a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la richiesta del saldo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, ai fini dell'erogazione del contributo integrativo si applica la disciplina dettata dagli articoli 73 e 74 del TURP, in quanto compatibile.
5. I decreti di liquidazione dei SAL del contributo (**DLS**) riporteranno, ai fini del monitoraggio, i dati dell'importo del contributo sisma e l'importo del contributo integrativo da erogare.

5. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E MONITORAGGIO

1. Gli Uffici speciali ricostruzione sono autorizzati a disporre il pagamento degli importi spettanti ai soggetti destinatari a valere sulle somme giacenti nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 189/2016, intestata al Vice-commissario.
2. Ai fini del monitoraggio dei flussi dei pagamenti anticipati di cui al precedente punto 4, gli Uffici speciali trasmettono, tramite la piattaforma informatica GE.DI.SI., i dati relativi agli importi del contributo integrativo autorizzati ed erogati con le modalità di collaborazione applicativa già attiva tra GE.DI.SI. e i gestionali degli USR.
3. Il Commissario straordinario, all'esito del monitoraggio di cui al precedente punto 5.2, dispone, con cadenza trimestrale, il riaccredito degli importi anticipati dagli Uffici Speciale per la Ricostruzione, a valere sulle somme giacenti nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 189/2016.